



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR E DEI LOCALI ALL'INTERNO DELLA BIBLIOTECA CIVICA "LINO PENATI" DI VIA CAVOUR N. 51. CIG 5058428AD4

Quesito n. 9

Visione autorizzazione Asl.

Risposta

L'autorizzazione può essere visionata presso l'ufficio Economato.

Quesito n. 10

Visione certificazione impianto elettrico/idraulico.

Risposta

Per quanto riguarda la certificazione richiesta è bene precisare che gli impianti sono a norma, periodicamente ogni 2 anni viene verificata la messa a terra come richiesto dal DPR 462/01. L'ultimo controllo certificato è stato fatto nel 2011, si sta provvedendo in questo mese ad effettuare il controllo programmato – anno 2013.

Quesito n. 11

Visione corrispettivi ultimi 2 anni.

Risposta

Non è possibile richiedere all'attuale gestore i dati di bilancio e/o corrispettivi essendo dati di un'impresa privata. Tuttavia occorre precisare che i proventi derivanti dall'esercizio dell'attività in questione, dipendono dal tipo di organizzazione impostata. Nella procedura di gara in corso per la concessione, infatti, è richiesta un'organizzazione diversa da quella precedente prevedendo:

- orari liberi, ai sensi art. 6 schema contrattuale;
- apertura domenicale e serale, ai sensi art. 6 schema contrattuale;
- gestione distributori automatici presso la sede comunale, attualmente gestita da una società diversa e indipendente dalla gestione del bar Biblioteca,
- una durata novennale;

Quesito n. 12

Visione attrezzature in particolare del bancone e costo di quelle di proprietà dell'attuale gestore

Risposta

Il bancone, di proprietà del Comune Concessionario e così composto:

- si tratta di un bancone attrezzato: con celle frigorifere in acciaio inox (motori esclusi) piano di lavoro con due livelli di acciaio inox, rubinetteria cromata; bancalina miscita in granito, rivestimento frontale in legno di essenza diversa, frassino e noce, retro banco neutro profondo cm 60 rivestito di laminato antigraffio, piani di granito ante scorrevoli, alzate in legno con mensole in cristallo, fondi specchiati ramati, vani per macchine per caffè e preparazione tavola fredda spalle e fondali in granito.

Si precisa che le attrezzature di proprietà del Comune di Cernusco Sul Naviglio, sono riportate nell'allegato due. Per le attrezzature non di proprietà, il Comune Concedente non assume alcun impegno e responsabilità.

Quesito n. 13

Visione ultimi due bilanci

Risposta

Vedi risposta quesito 11.



Quesito n. 14

Specifica delle competenze comunali e quelle del gestore in merito agli interventi del bar per eventuali lavori idraulici ed elettrici

Risposta

Nello schema contrattuale all'art.11 " Manutenzione locali e attrezzature" sono specificati gli obblighi a carico del Comune Concedente e del Concessionario in particolare:
"....omissis Si conviene che le manutenzioni/riparazioni ordinarie e straordinarie delle macchine, impianti ed attrezzature sono a totale carico del concessionario, mentre le manutenzioni e riparazioni straordinarie degli impianti relativi all'immobile (riscaldamento, idraulico, elettrico,...) sono a carico del concedente salvo per guasti dovuti ad incuria o colpa del concessionario."

Quesito n. 15

Costo se previsto dello spazio esterno.

Risposta

Non sono previsti costi aggiuntivi per gli spazi esterni, rispetto a quanto previsto nell'art. 4 schema contrattuale, pertanto nulla è dovuto a titolo di tassa sull'occupazione spazio Pubblico, rientrando la stessa nel canone di concessione.

Quesito n. 16

Nel caso in cui si voglia subappaltare la gestione dei distributori automatici, deve essere data comunicazione in sede di presentazione istanza per la gara o questo può essere definito nel momento in cui si dovesse vincere la gara e ottenere la gestione?

Risposta

In caso di subappalto è necessario inserire nell'autocertificazione – Allegato A – al punto 19, l'eventuale parte del servizio che s'intende subappaltare ai sensi art. 118 D.Lgs 118/2006 di cui, per maggior chiarezza si riporta il testo:

1. "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116.

2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro



venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.

6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario



di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Quesito n. 17

E' possibile sapere a quanto ammonta annualmente la tassa occupazione suolo e la tassa smaltimento rifiuti? E se il consumo di acqua è a carico del Comune o se esiste un contatore intestato al gestore del bar?

Risposta

I sensi dell'art. 4 dello schema contrattuale le uniche spese a carico del Concessionario sono:

".....Sono a carico del Concessionario le spese telefoniche, pulizia locali e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti."

La tassa occupazione suolo pubblico non è dovuta, la stessa è inclusa nel canone. Per quanto riguarda la tassa smaltimento rifiuti, ultima applicata anno 2012 TIA pari a: quota fissa €6,95 mq- quota variabile € 5,38 mq -classificazione N24 -Bar, caffè, pasticceria.

Il consumo acqua è a carico del Comune Concedente.

Quesito n. 18

Per quanto riguarda le pulizie della parte di corridoio e bagni della biblioteca a disposizione del bar vorremmo sapere a chi competono.

Risposta

La pulizia della parte di corridoio e bagni è a carico del Comune per le ore in cui sono utilizzati anche dagli utenti della Biblioteca.

Per maggior chiarezza si precisa che attualmente il servizio di pulizia ordinaria dell'intera Biblioteca prevede i seguenti orari:

dal Lunedì al sabato

Dalle ore 6.00 alle 9.00,

dalle ore 16.30 alle ore 17.30 (Ripasso bagni).

Sono previsti altresì servizio di pulizia settimanale, mensile e straordinario.

Il servizio pulizia rimane a carico della Concessionaria nelle ore e nei giorni ad uso esclusivo del Bar. Pertanto la pulizia dovrà essere curata nei giorni e negli orari di chiusura della Biblioteca.

Quesito n. 19

Tutti gli eventuali lavori di riordino e messa a norma del locale bar verranno effettuati da chi si aggiudica la gara. Ma gli eventuali lavori a carico dell'amministrazione comunale verranno effettuati prima del passaggio alla nuova gestione?

Risposta

Il comune Concedente eseguirà i lavori di competenza. Si riporta stralcio dell'art. 11 dello schema contrattuale:

"Art.11 - MANUTENZIONI LOCALI ED ATTREZZATURE

.....omissis...

Si conviene che le manutenzioni/riparazioni ordinarie e straordinarie delle macchine, impianti ed attrezzature sono a totale carico del concessionario, mentre le manutenzioni e riparazioni straordinarie degli impianti relativi all'immobile (riscaldamento, idraulico, elettrico,...) sono a carico del concedente salvo per guasti dovuti ad incuria o colpa del concessionario."

Quesito n. 20

E' possibile avere copia dei bilanci del bar degli ultimi due anni?

Risposta

Vedasi risposta Quesito n.11

Quesito n. 21

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice .

Si prega di specificare la sezione di Tesoreria provinciale o le aziende autorizzate presso cui depositare la somma richiesta.

Risposta

Cauzione in contanti: il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria di Cernusco sul Naviglio presso Banca Popolare di Sondrio Fil. di Cernusco sul Naviglio a IBAN: IT 83 H 05696 32880 000010000X14
Vedasi quesito n. 5